



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE

Responsabile di settore: CHIODINI CARLA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9108 - Data adozione: 27/06/2017

Oggetto: D.lgs. 152/2006, art. 20 del;L.R.10/2010 art 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità, relativo al progetto di un nuovo impianto di recupero in carta e cartone, posto in via Po n.33/35, loc. Montegemoli, Comune di Piombino (LI), proposto da Cooperativa Sociale Giovanile di Lavoro.Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/06/2017

Numero interno di proposta: 2017AD010778

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Premesso che

il proponente, Cooperativa Sociale Giovanile di Lavoro, con istanza acquisita dal protocollo Regionale in data 10.03.2017 (assegnata al Settore VIA in data 13.03.2017) e perfezionata con nota acquisita al protocollo il 11.04.2017, ha richiesto alla Regione Toscana, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di un nuovo impianto di recupero in carta e cartone, posto in via Po n.33/35, loc. Montegemoli, Comune di Piombino (LI) ed ha trasmesso i relativi elaborati progettuali ed ambientali;

la documentazione è stata depositata anche presso il Comune di Piombino;

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 12.04.2017 è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana; il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 12.04.2017;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 09.03.2017, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo complessivo di €2.960 come da nota di accertamento n. 11681 del 11.04.2017;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettere zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il Settore VIA, con nota del 12.04.2017, ha richiesto i contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: ARPAT - Dipartimento di Piombino Elba, Azienda ASA servizi ambientali Spa, Comune di Piombino, Settore regionale: Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 10.03.2017 e perfezionata in data 11.04.2017;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente emerge – tra l'altro - quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di recupero (operazioni R13 ed R3), all'interno di un capannone industriale esistente, posto in loc. Montegemoli del Comune di Piombino. L'attività consiste nel ricevimento di materiali provenienti dalla raccolta differenziata di carta e cartone e nel loro recupero come materia prima seconda (MPS);

tale attività è attualmente svolta con personale ed impianti della Cooperativa Sociale Giovanile di Lavoro presso una porzione del sito posto in loc. Ischia di Crociano, in Piombino, gestita da RiMateria S.p.A (già ASIU S.p.A.). La Cooperativa Sociale Giovanile di Lavoro intende trasferire gli impianti e l'attività presso la propria sede sociale in via Po 33/35 in località Montegemoli (Piombino), e precisamente all'interno di un capannone di proprietà e assumere la titolarità della attività di recupero;

l'area complessiva, delimitata da una recinzione, è di circa 4.340 mq di cui 1000 mq coperti, destinati per 775 mq alla messa in riserva e trattamento dei rifiuti, mentre i rimanenti sono adibiti a uffici, magazzino, servizi e spogliatoi. All'interno del capannone, viene effettuato il conferimento, in una fossa adibita a tale operazione, e la messa in riserva; sempre all'interno dello stesso è collocato l'impianto di trattamento, mentre lo stoccaggio delle materie prime seconde costituite da carta e cartone viene effettuato sotto la tettoia esterna;

l'attività consiste nel ricevimento, la pressatura, lo stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata di carta e cartone. Nello specifico si tratta di raccolta selettiva (imballaggio monomateriale di cartone CER 15.01.01) e di raccolta congiunta carta e cartone (CER 20.01.01). La quantità di trattamento annuo è di 10.000 t/a;

l'ingresso al capannone, da parte dei veicoli che trasportano i rifiuti, viene effettuato attraverso apposita apertura sull'edificio, dopo la pesatura, il conferimento avviene sempre all'interno dello stesso, in spazi predefiniti dove sono localizzate le aree di operatività. Le postazioni di scarico sono distinte tra "carta e cartone" e "solo cartone"; non è previsto alcun deposito di rifiuti all'esterno del capannone;

il piazzale esterno adibito al deposito delle materie prime seconde è pavimentato e le aree di deposito sono coperte da tettoia;

i conferimenti non conformi verranno segnalati da personale incaricato a tale attività; le operazioni di selezione sono eseguite manualmente nel tratto piano del nastro trasportatore (mod. MAC 1800L), ed avranno lo scopo di eliminare le frazioni di rifiuto estranee, depositandole nei contenitori appositamente predisposti. Durante le operazioni di selezione del materiale da raccolta congiunta, viene recuperato, per quanto possibile, il cartone che sarà successivamente utilizzato per alimentare la pressa durante le operazioni di pressatura e imballaggio del materiale da raccolta selettiva. Il materiale selezionato sarà trasportato alla pressa (mod. MAC 103), struttura completamente chiusa, dentro la quale viene azionato un carrello di compattazione, che produrrà balle legate di circa 2x1x1 di circa 600kg (carta e cartone) e circa 500kg (solo cartone); le balle saranno trasportate con il carrello elevatore nelle aree appositamente predisposte per lo stoccaggio;

la messa in riserva del materiale combustibile (carta e cartone) sarà effettuata in accordo al progetto già approvato dai Vigili del Fuoco, al fine dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;

per le varie lavorazioni non si individuano flussi liquidi né gassosi in uscita dall'impianto. In particolare, nelle lavorazioni, esclusivamente meccaniche di disassemblaggio o impacchettamento, non è fatto uso di risorse idriche o altro materiale liquido, non sono previste emissioni in atmosfera convogliate;

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

il medesimo esamina i criteri localizzativi di cui all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

il sito è inserito nell'ambito di paesaggio n.16 "Colline Metallifere" del vigente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, con valenza di piano paesaggistico;

il sito produttivo in esame non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir); il medesimo non è tutelato dal vincolo paesaggistico o archeologico;

il sito, in base agli strumenti urbanistici del Comune di Piombino, rientra all'interno del PIP (Piano per Insediamenti Produttivi) denominato "Montegemoli". Rispetto al vigente Regolamento Urbanistico, rientra in area D "Zone produttive", con destinazione d'uso D5 "piccole imprese industriali artigianali e commerciali"; rispetto alla pericolosità geomorfologica è classificato a pericolosità media;

l'area oggetto dell'intervento ricade in un'area classificata dal *Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale* (PGRA), a pericolosità da alluvione elevata (P3); dagli strumenti urbanistici del Comune di Piombino, secondo quanto indicato nelle NTA del PIP vigente, la pericolosità dell'area è da ritenersi in Classe P2 a seguito dell'esecuzione e collaudo degli interventi di messa in sicurezza idraulica in destra del Fiume Cornia (demolizione del ponte di ferro e rinforzi arginali);

l'area interessata dal sito produttivo ricade nella classe V, aree prevalentemente industriali, del vigente piano comunale di classificazione acustica e confinante con zone in classe IV (aree di intensa attività umana);

il proponente ha analizzato i fattori di impatto derivanti dalle attività previste, ha descritto le componenti ambientali interessate ed ha esaminato gli impatti sulle medesime dovuti alle attività in esame, nonché le relative misure di mitigazione;

il proponente prende in esame le ricadute socio economiche relative all'impianto in esame;

Dato inoltre atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

ARPAT, nel proprio contributo del 17.5.2017, dopo un'analisi della tipologia dell'attività che si intende intraprendere, ritiene che gli impatti in merito alle emissioni diffuse e la produzione di acque meteoriche contaminate possano ritenersi trascurabili, mentre, in merito alla gestione rifiuti, ritiene, ai fini autorizzativi, di impartire alcune prescrizioni quali: esplicitazione delle aree funzionali e conseguentemente la possibile contaminazione delle acque meteoriche dilavanti in funzione dell'eventuale diversa ubicazione dei rifiuti sulle superfici scoperte. Inoltre richiede un aggiornamento della Valutazione previsionale di impatto Acustico;

ASA Spa, soggetto gestore del servizio idrico integrato, nel proprio contributo del 16.5.2017 esaminato il progetto, constatato che l'impianto è già allacciato al pubblico acquedotto e che gli eventuali scarichi di fognatura nera possano essere recapitati nel collettore esistente, esprime una posizione favorevole;

il Comune di Piombino, nel proprio contributo del 17.5.2017, esprime una posizione favorevole alla non assoggettabilità a VIA;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa nel proprio contributo del 10.5.2017, fa presente la necessità di prevedere opportuni interventi per ridurre la vulnerabilità dell'impianto rispetto al rischio idraulico, considerato che nel PGRA l'area è classificata P3 (corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni);

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:

il presente procedimento è relativo ad un nuovo impianto per il recupero di carta e cartoni, che verrà realizzato in un sito produttivo esistente, dotato delle strutture necessarie;

secondo gli strumenti urbanistici comunali il sito in esame ricade in un'area a destinazione produttiva;

il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone all'interno di un capannone esistente, collocato nel lotto F5 del PIP di Montegemoli;

il sito produttivo è caratterizzato da pericolosità idraulica elevata, P3, secondo il PGRA e media, Classe P2, secondo quanto indicato nelle NTA del PIP vigente;

secondo quanto indicato nel contributo rilasciato dal Comune di Piombino, la pericolosità dell'area dove ricade l'impianto è media, Classe P2, a seguito dell'esecuzione e collaudo di interventi di messa in sicurezza in destra del Fiume Cornia consistenti nella demolizione del ponte di Ferro e rinforzi arginali;

il proponente, dichiara che l'attività non rientra tra quelle di cui all'art.39 del D.P.G.R. 46/R dell'8.9.2008, in quanto non viene effettuata lavorazione né stoccaggio di rifiuti in esterno;

gli scarichi previsti risultano essere quelli relativi alle acque provenienti dai servizi igienici, che verranno convogliati in pubblica fognatura;

il conferimento, la messa in riserva e il trattamento dei rifiuti son previsti in locale coperto e pavimentato, impedendo i tal modo qualsiasi tipo di contaminazione del suolo sottostante; eventuali sversamenti accidentali saranno gestiti mediante l'utilizzo di materiali assorbenti;

non sono previste emissioni canalizzate e le emissioni diffuse di polveri originate dalla attività possono ritenersi trascurabili, considerato anche che le operazioni di raccolta e trattamento vengono svolte all'interno di un capannone. Le emissioni generate dall'attività possono essere quindi riconducibili esclusivamente all'incremento di mezzi destinati al trasporto da e per l'impianto. A questo proposito il proponente dichiara che sono previsti mediamente circa 50 conferimenti settimanali e una media di 4 viaggi a settimana per il trasporto delle materie seconde prodotte. I mezzi sono provenienti, per circa il 50%, dai comuni della Val di Cornia;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione o della iscrizione al Registro delle imprese che gestiscono rifiuti in regime semplificato, il proponente deve dare conto di quanto segue:

a) presentare una cartografia in cui siano essere riportate le aree funzionali ed evidenziate le aree destinate ai seguenti stoccaggi:

- balle di "carta" e di "carta e cartone", quali MPS in uscita dal trattamento, che devono essere opportunamente tenute separate dai rifiuti e da eventuali fonti di contaminazione;
- eventuali rifiuti in ingresso, risultati non conformi alle specifiche del produttore;
- eventuali materiali in uscita dal trattamento, risultati non conformi alle normative tecniche di settore;
- eventuali rifiuti prodotti dal trattamento;

b) approfondire nel dettaglio la possibile contaminazione – e in caso positivo provvedere al relativo trattamento - delle acque meteoriche dilavanti i piazzali esterni, attualmente raccolte e smaltite in fognatura bianca, in funzione dell'ubicazione degli stoccaggi, di cui alla lettera a);

c) aggiornare il documento di Valutazione previsionale di Impatto Acustico, in conformità alla D.G.R. 857 del 21/10/2013; deve essere tenuto conto del quadro territoriale di sviluppo dell'area industriale di

Montegemoli e delle più recenti ipotesi di sviluppo industriale previste dalle modifiche apportate ai Piani Strutturale ed Urbanistico del Comune;

d) prendere in esame gli impatti acustici delle attività previste, in relazione alle condizioni di salute e di sicurezza degli addetti;

e) prevedere le specifiche procedure operative da adottare in caso di sversamento accidentale di liquidi inquinanti, quali olii lubrificanti e carburanti;

f) definire le modalità per una accurata manutenzione delle superfici impermeabili, al fine di garantire una costante separazione delle superfici permeabili dall'attività sovrastante.

(la presente prescrizione è da ottemperare con il supporto di ARPAT – lettere da a) a c); della Azienda Sanitaria - lettera d); del Comune di Piombino – lettera f))

2. In relazione alla classe di pericolosità individuata nel vigente PGRA della Autorità di bacino del distretto appennino settentrionale - da alluvione elevata - P3 (corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni), il proponente deve prevedere gli opportuni interventi per ridurre la vulnerabilità dell'impianto rispetto al rischio idraulico, al fine di evitare il trascinarsi nelle acque di sostanze inquinanti in caso di alluvione nonché di provvedere alla salvaguardia delle persone e delle cose. E' fatto salvo l'aggiornamento del suddetto PGRA, in relazione all'avvenuta esecuzione dei lavori di demolizione del ponte di ferro e consolidamento dell'argine;

Si ricorda in ogni caso il rispetto delle specifiche Norme Tecniche, per la pericolosità idraulica P2, come previste dal P.I.P. Montegemoli, adottato dal Comune di Piombino.

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un nuovo impianto di recupero in carta e cartone, posto in via Po n.33/35, loc. Montegemoli, Comune di Piombino (LI), proponente: Cooperativa Sociale Giovanile di Lavoro, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale autorizzante, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, fatto salvo quanto indicato nell'ambito delle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente, Cooperativa Sociale Giovanile di Lavoro;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE